



CAPITOLATO D'ONERI

INSTALLAZIONE DI UNA PISTA DI GHIACCIO NATURALE

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato disciplina le condizioni per l'installazione e la gestione temporanea di una pista di pattinaggio su ghiaccio naturale nell'area pubblica di Piazza Libertà, a Gallarate, secondo la planimetria allegata al presente Capitolato (Allegato 2A).

La pista sarà collocata nell'area circostante la fontana centrale della Piazza e dovrà essere aperta al pubblico nel periodo compreso tra il 21 novembre 2026 e il 10 gennaio 2027.

Il periodo complessivo, comprensivo delle attività di installazione e disinstallazione, è previsto dal 9 novembre 2026 al 16 gennaio 2027, salvo diverse esigenze organizzative concordate con l'Amministrazione comunale.

L'impianto dovrà essere costituito da ghiaccio naturale e dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nella Manifestazione di interesse e nella normativa vigente.

L'area sarà concessa dall'Amministrazione comunale secondo le modalità previste dalla Manifestazione di interesse.

L'energia elettrica necessaria al funzionamento della pista e delle relative apparecchiature sarà a carico del concessionario.

L'acqua necessaria alla formazione e al mantenimento del ghiaccio sarà messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, secondo le modalità concordate con il concessionario.

Gli orari minimi di apertura al pubblico sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- sabato, domenica e giorni festivi: dalle ore 11:00 alle ore 22:00.

Per le giornate del 24, 25 e 31 dicembre potranno essere concordati con l'Amministrazione comunale orari differenti, in relazione alle esigenze organizzative e alle festività.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLA PISTA

La pista potrà occupare lo spazio massimo di mt. 26 x 26 (si tratta di un quadrato) compreso della pedana larga 1m. e mezzo tutt'intorno alla pista per il passaggio dei pedoni; tutto intorno alla pista dovranno essere previsti almeno 4,5 metri per il passaggio dei mezzi di soccorso, anche di quelli pesanti. All'interno della pista è iscritto un altro quadrato di m. 12 x 12 all'interno del quale è posizionata la fontana.

Inoltre, il concessionario dovrà:

- Allestire l'area della fontana con una tematica natalizia, garantendo allo stesso tempo la sicurezza e l'incolumità pubblica, da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- Ai quattro angoli della pista posizionare degli elementi decorativi a tema natalizio da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- La pista dovrà essere posizionata su una pedana in legno posata a livello in bolla;
- Il fabbricato temporaneo destinato al noleggio dei pattini e alla riscossione dei biglietti dovrà essere posizionato nelle vicinanze del chiosco in P.zza Libertà e ai chiller, avendo cura di rispettare le distanze per il passaggio dei veicoli. Tale fabbricato dovrà essere concepito da un punto di vista estetico come gradevole e in tema con il periodo natalizio – invernale.
- I motori refrigeranti (chiller) dovranno possedere caratteristiche tali da ridurre al minimo la rumorosità e il consumo energetico; inoltre dovranno essere posizionati indicativamente secondo quanto indicato nel lay-out (All. 2A) e dotati di idoneo sistema per l'assorbimento del rumore (es. Pannelli Fonoassorbenti). Si specifica a tal fine che sia il rumore prodotto dai suddetti motori che l'eventuale diffusione sonora dovranno essere contenuti nei limiti del piano di azionamento acustico cittadino, salvo deroghe. I chiller dovranno essere spenti nelle ore comprese tra le ore 23:00 e le ore 06:00, salvo che le condizioni climatiche e le esigenze tecniche di conservazione e mantenimento della pista rendano necessario il loro funzionamento. In tale eventualità, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale e adottare ogni accorgimento necessario a contenere la rumorosità e i consumi energetici, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
- Non saranno ammesse diffusioni sonore dopo le ore 23:00 né dopo le ore 24:00 nei giorni prefestivi e festivi.
- La moquette utilizzata per le finiture dovrà essere ignifuga.
- La balaustra della pista dovrà essere realizzata in legno e dovrà essere compatibile, da un punto di vista estetico con l'arredo urbano circostante.
- Non dovranno essere posizionate transenne o nastri per delimitare le aree della pista di pattinaggio.
- Non è consentito l'utilizzo di americane per la posa di luci o casce che dovranno essere adeguatamente posizionate nel perimetro della pista.
- È altresì richiesta una proposta di mitigazione della pista di pattinaggio rispetto al contesto urbano nel quale si inserisce, che verrà concordata con l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese necessari per l'allestimento, il funzionamento e la gestione della pista, compresi, a titolo esemplificativo:

- trasporto, montaggio e smontaggio della pista e delle strutture accessorie;
- allestimento e disallestimento dell'area;
- realizzazione e mantenimento del ghiaccio;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- fornitura e consumo di energia elettrica;
- realizzazione e gestione degli allacciamenti e delle relative pratiche;
- personale necessario alla gestione dell'attività;

- acquisizione delle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta previsti dalla normativa;
- adempimenti in materia di sicurezza;
- pagamento dei diritti SIAE e di ogni altro eventuale diritto connesso alla diffusione musicale;
- eventuali imposte, tasse, canoni e oneri connessi all'attività;
- pulizia dell'area occupata e delle immediate pertinenze;
- pubblicità e promozione dell'attività, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato.

Il concessionario dovrà provvedere quotidianamente alla pulizia della pista, delle strutture installate e delle aree immediatamente circostanti, provvedendo alla rimozione di residui di ghiaccio e neve che possano determinare situazioni di pericolo o compromettere il decoro della Piazza.

Dovrà essere predisposto un contenitore esteticamente compatibile con l'allestimento per la raccolta della neve e dei residui di ghiaccio.

Dovrà inoltre essere prevista una soluzione tecnica idonea allo scioglimento dei residui di ghiaccio derivanti dalla manutenzione della pista, mediante apposita vasca o serbatoio riscaldato, ove necessario.

Il concessionario dovrà garantire che le operazioni di manutenzione della pista non determinino la formazione di lastre di ghiaccio o accumuli di acqua nelle aree esterne alla pista.

L'Amministrazione comunale potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli sull'area e sull'impianto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente Capitolato.

Voucher

Il concessionario dovrà emettere voucher per l'utilizzo della pista da parte degli studenti delle scuole cittadine dell'importo di € 6.100,00; le modalità di emissione, distribuzione e utilizzo dei voucher saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

Il concessionario dovrà inoltre garantire, qualora previsti nella proposta presentata, gli ulteriori servizi gratuiti e le iniziative rivolte alle scuole secondo quanto stabilito nella Manifestazione di interesse.

Art. 4 - RESPONSABILITA' E IMPEGNI VERSO IL COMUNE DI GALLARATE

Il concessionario è responsabile della corretta installazione, gestione, manutenzione e disinstallazione della pista e delle strutture accessorie.

Il concessionario risponde direttamente di tutti i danni arrecati a persone, animali o cose, derivanti dall'installazione o dall'esercizio della pista e delle attività connesse.

Il concessionario dovrà mantenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità, pretesa, richiesta di risarcimento o azione promossa da terzi in relazione all'attività svolta.

Il concessionario dovrà essere in possesso di idonea **polizza di responsabilità civile verso terzi**, con massimale adeguato alla natura dell'attività, valida per l'intero periodo di installazione, gestione e disinstallazione.

Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento e al mantenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il concessionario dovrà presentare, tramite il portale **"Impresa in un giorno"**, le pratiche necessarie per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa.

Dovrà essere acquisita e presentata, ove prevista, la documentazione relativa alla previsione di impatto acustico, sottoscritta da tecnico competente in acustica.

ART. 5 – DURATA E REVOCA

La durata della concessione è quella indicata all'articolo 1.

L'Amministrazione comunale potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa avanzare pretese risarcitorie, fatti salvi gli eventuali diritti riconosciuti dalla normativa vigente.

ART. 6 – SPONSORIZZAZIONI

È consentita la presenza di sponsor e di messaggi pubblicitari connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa vigente e previa condivisione con l'Amministrazione comunale delle modalità e degli spazi di esposizione.

Il concessionario provvederà direttamente ai rapporti con gli sponsor e alla relativa fatturazione.

Non potranno essere ammessi sponsor o messaggi pubblicitari relativi, a titolo esemplificativo, a:

- gioco d'azzardo e scommesse;
- prodotti alcolici;
- prodotti del tabacco e assimilati;
- sostanze stupefacenti o attività illecite;
- attività o prodotti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- attività o prodotti a contenuto sessuale esplicito.

L'Amministrazione comunale si riserva di non autorizzare messaggi o forme pubblicitarie ritenuti non compatibili con il carattere istituzionale dell'iniziativa o con il decoro della Piazza.

ART. 7 – PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE SONORA

All'interno del perimetro dell'area concessa potranno essere installati cartelli, pannelli e altri elementi pubblicitari, nel rispetto delle disposizioni comunali e previa autorizzazione ove prevista.

La diffusione sonora, musicale e pubblicitaria dovrà avvenire esclusivamente all'interno dell'area dell'impianto e nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Non sono consentiti messaggi di propaganda politica.

I contenuti pubblicitari e promozionali dovranno rispettare i principi di correttezza, decoro e tutela dei minori e non potranno contenere messaggi contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

ART. 8 – PENALITÀ

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato, potranno essere applicate le seguenti penalità:

- **€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'apertura della pista** rispetto alla data prevista;
- **€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nella disinstallazione e riconsegna dell'area** rispetto al termine previsto;
- **da € 100,00 a € 500,00** per ogni altra violazione degli obblighi di gestione, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Prima dell'applicazione della penalità, l'Amministrazione comunale contesterà per iscritto l'inadempimento al concessionario, assegnando un termine di **5 giorni** per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove possibile, per la regolarizzazione dell'inadempimento.

L'applicazione delle penalità non preclude l'adozione dei provvedimenti di revoca della concessione, di sospensione dell'attività o di sgombero dell'area, né la richiesta di risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione comunale.

ART. 9 – REFERENTE

Il concessionario dovrà indicare, nella documentazione presentata nell'ambito della procedura, un referente responsabile della gestione della pista, con relativi recapiti telefonici ed e-mail, che costituisca il punto di riferimento per i rapporti con l'Amministrazione comunale per tutta la durata dell'iniziativa.

Eventuali variazioni del referente dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione comunale.

ART. 10 – OSSERVANZA DELLA NORMATIVA

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili all'attività, con particolare riferimento alla normativa in materia di:

- sicurezza degli impianti e delle strutture;
- sicurezza sui luoghi di lavoro;
- prevenzione incendi;
- pubblico spettacolo e spettacolo viaggiante;
- igiene e sicurezza;
- tutela dei lavoratori;
- tutela della privacy e trattamento dei dati personali;
- inquinamento acustico;
- occupazione e concessione di suolo pubblico;
- tracciabilità, ove applicabile;
- ogni altra disposizione connessa all'attività esercitata.

Il concessionario dovrà conservare presso l'impianto e rendere disponibili agli organi di controllo tutti i documenti, certificati e titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

ART. 11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale potrà procedere alla revoca della concessione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità del concessionario, nei seguenti casi:

- svolgimento di attività diverse da quelle autorizzate;
- mancato rispetto delle condizioni previste dal presente Capitolato;
- gravi o reiterate violazioni delle norme di sicurezza;

- mancato possesso o perdita dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività;
- danneggiamento della Piazza, della fontana, degli arredi o di altri beni comunali;
- sub-concessione, cessione o trasferimento della concessione a terzi non autorizzati;
- inosservanza degli obblighi relativi alla gestione e alla manutenzione della pista;
- sopravvenute esigenze di pubblico interesse incompatibili con la prosecuzione dell'attività.

In caso di revoca, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'immediata sospensione dell'attività e alla rimozione delle strutture, secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale.

ART. 12 – CAUZIONE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione e del corretto ripristino dell'area, il concessionario dovrà costituire una cauzione dell'importo di € 500,00, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

La cauzione sarà restituita al termine dell'attività, previa verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti e del completo ripristino dell'area.

In caso di inadempimenti o danni, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi sulla cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, qualora applicabile alla fattispecie, e agli eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

ART. 14 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario è tenuto, per quanto compatibile con la natura della concessione e dell'attività svolta, al rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il concessionario dovrà astenersi da comportamenti che possano determinare situazioni di conflitto di interessi o compromettere l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 15 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono integralmente a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dall'organizzazione, installazione, gestione, manutenzione e disinstallazione della pista, nonché tutti gli oneri necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni e per il regolare esercizio dell'attività.

Restano altresì a carico del concessionario tutti gli eventuali costi relativi a:

- personale;
- utenze, ad eccezione dell'acqua messa a disposizione dal Comune;
- trasporti;
- montaggio e smontaggio;
- manutenzione;
- pulizia del sito;

- sicurezza;
- assicurazioni;
- diritti SIAE;
- pubblicità;
- autorizzazioni, certificazioni e pratiche amministrative;
- ogni altro onere necessario per lo svolgimento dell'attività.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della concessione, ove non sia possibile una composizione bonaria, è competente il **Foro di Busto Arsizio**, salvo diversa competenza inderogabile prevista dalla legge.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia di **concessione e occupazione di suolo pubblico**, di spettacolo viaggiante, di sicurezza, di pubblico spettacolo e le ulteriori disposizioni applicabili alla specifica attività.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto dei regolamenti comunali vigenti e delle prescrizioni impartite dagli uffici comunali competenti.

- Allegato 2A – Planimetria dell'area e layout della pista;